

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12 - 13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012)

* * *

Il Consiglio dell'Ordine,

- considerato che l'art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, nonché, in particolare, gli artt. da 12 a 15 del Capo III, rubricato "*Integrazione nella professione di avvocato*", del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, con cui l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, demandano al Consiglio dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti a fronte dei quali l'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'albo di cui all'art. 6 del predetto D.Lgs., può essere dispensato dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di avvocato mediante iscrizione all'albo degli avvocati;
- considerato altresì che i presupposti per l'integrazione nella professione di avvocato e per l'iscrizione all'albo degli avvocati dell'avvocato stabilito, consistono, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001, nell'aver "*esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo di origine*", intendendo "*per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1... l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana*", fermo restando che "*Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi*

siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.";

- rilevato che l'art. 13 - Procedimento per la dispensa e l'art. 14 - Attività di durata inferiore nel diritto nazionale del D.Lgs. n. 96/2001 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine ampia discrezionalità circa la verifica della regolarità e dell'esercizio effettivo dell'attività professionale ai fini della predetta dispensa, e che, a tutela degli assistiti, tale verifica deve accertare che l'avvocato stabilito abbia effettuato un percorso formativo triennale che assicuri l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche giuridiche, atteso che l'iscrizione all'albo degli avvocati comporta l'assimilazione a tutti gli effetti dell'avvocato stabilito all'avvocato dello Stato membro ospitante;

- dato atto che il principio per cui l'iscrizione per un triennio alla sezione speciale dell'albo consente all'avvocato stabilito l'ottenimento facilitato del titolo professionale dello Stato ospitante esclusivamente se ad essa si accompagna l'esercizio stabile della professione con il titolo professionale d'origine, finalizzato all'acquisizione di un'esperienza professionale nello Stato ospitante emerge con chiarezza dal terzo, dal quarto, dal quattordicesimo "considerando" della Direttiva 98/5/CE;

- considerato, anche sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 28340 del 22/12/2011, che il procedimento in esame è momento di esercizio del potere discrezionale, nei limiti legislativamente previsti, riconosciuto ai Consigli degli Ordini

ciò premesso

il Consiglio dell'Ordine ritiene di regolamentare con una disciplina di maggior dettaglio il procedimento predetto, regolamentazione che risponde anche ai principi di certezza ed uniformità di trattamento.

Art. 1

1. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività

professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

2. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva, e senza calcolare il periodo di interruzione, almeno triennale e sempre che l'attività professionale possa essere valutata come effettiva e regolare.

3. Il Consiglio dell'Ordine considera interruzioni dovute ad eventi di altra natura ai sensi del comma che precede gli eventi interruttivi dell'esercizio dell'attività professionale superiori ad un periodo massimo complessivo di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi rigorosamente documentati e, se possibile, previamente comunicati: grave malattia o infortunio invalidante, gravi motivi di famiglia per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della documentazione presentata dall'interessato.

4. Il Consiglio dell'Ordine potrà considerare interruzioni ai sensi del comma 2 del presente articolo anche altri eventi rigorosamente documentati e, se possibile, previamente comunicati.

5. Nel caso in cui l'interruzione dell'esercizio dell'attività non sia suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 e il periodo triennale prescritto decorrerà nuovamente dall'intervenuta conclusione dell'evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell'interessato.

6. La sospensione dell'attività per maternità non è considerato evento interruttivo ai fini di cui al presente articolo per il periodo di cinque mesi.

Art. 2

1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito e quindi inderogabilmente con la spendita di tale titolo è comprovato da:

a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Brescia; 2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte;

b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni anno del triennio, nei quali l'avvocato stabilito abbia agito d'intesa;

c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per anno.

2. Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini della domanda di dispensa dalla prova attitudinale anche documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità, rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate.

Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini della domanda di dispensa anche la sussistenza di un minor numero di pratiche giudiziali iniziate in ciascun anno a condizione che il numero complessivo nel triennio non sia inferiore a quindici, tenuto conto anche della natura e complessità delle medesime.

3. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

4. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 96/2001.

Art. 3

1. Ai fini della dispensa dalla predetta prova attitudinale, fermo restando l'onere di documentare ai sensi del precedente art. 2 di aver esercitato in Italia dalla data di iscrizione alla sezione speciale dell'albo e per un triennio in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, l'avvocato stabilito che sia in grado di provare detto esercizio per un periodo inferiore relativamente alle pratiche giudiziali e/o stragiudiziali attinenti al diritto italiano, può documentare al Consiglio dell'Ordine di aver acquisito in altro modo conoscenze ed esperienze professionali nel diritto italiano e di aver partecipato a corsi o seminari per l'apprendimento del diritto italiano, compreso l'ordinamento forense e la deontologia professionale, esclusa in ogni caso la partecipazione agli eventi formativi richiesti obbligatoriamente per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà valutare il raggiungimento del requisito di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001 e la capacità di proseguire l'attività professionale in Italia sulla base di un colloquio.

Art. 4

1. Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'albo degli avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Consiglio dell'Ordine prima della formale adozione di un provvedimento

negativo comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di iscrizione all'albo degli avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 5

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e trova applicazione avuto riguardo a tutti gli avvocati stabiliti già iscritti alla sezione speciale dell'albo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.